

5700 16



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE V CIVILE

R. G. 23730/2015  
Ud. 18-5-2015  
Proc. 5700

Oggetto:

composta dai signori magistrati:

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>dott. Stefano Bielli</b>         | <b>presidente</b>           |
| <b>dott. Ettore Cirillo</b>         | <b>consigliere</b>          |
| <b>dott. Stefano Olivieri</b>       | <b>consigliere</b>          |
| <b>dott. Enrico Scoditti</b>        | <b>consigliere</b>          |
| <b>dott. Angelina-Maria Perrino</b> | <b>consigliere relatore</b> |

Notificazione della  
cartella -  
Dichiarazione  
d'illegittimità  
costituzionale -  
Conseguenze.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al numero 23730 del ruolo generale dell'anno 2011,  
proposto *da*

**Matarante Alfredo Ciro**, rappresentato e difeso, giusta procura  
speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Arturo Benigni ed  
Alessandra Stasi, con i quali elettivamente domicilia in Roma, al viale  
Regina Margherita, n. 262, presso lo studio dell'avv. Luigi Marsico

**- ricorrente-**

*contro*

**Agenzia delle entrate**, in persona del direttore *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli  
uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia

**-controricorrente-**

*nonché contro*

**Equitalia Sud s.p.a.**, già **Equitalia ETR s.p.a.**, in persona d'un  
procuratore speciale del legale rappresentante *pro tempore*,

23730  
2015

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine dell'"atto di costituzione in giudizio", dall'avv. Ivana Carso, con la quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Costabella, n. 26, presso lo studio dell'avv. Antonella Fiorini

**~~-resistente-~~**

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di Foggia, sezione 25, depositata in data 19 aprile 2011, n. 160/25/11;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 maggio 2015 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

uditi per il contribuente l'avv. Alessandra Stasi e per la resistente l'avv. Ivana Carso;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti

**Fatto.**

Alfredo Ciro Matarante impugnò una cartella di pagamento conseguita al controllo automatizzato delle dichiarazioni, ex artt. 36-*bis* del d.p.r. 600/73 e 54-*bis* del d.p.r. 633/72, eccependone la nullità della notificazione, la decadenza per violazione del termine stabilito dall'art. 25 del d.P.r. n. 602/73, l'illegittimità per la mancanza della previa notificazione dell'avviso bonario e la nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La Commissione tributaria provinciale dichiarò l'inammissibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine di sessanta giorni, considerando regolare, ai fini della decorrenza del *dies a quo*, il procedimento notificatorio della cartella. Il giudice d'appello ha respinto il gravame dell'ufficio, evidenziando che, al cospetto della irreperibilità relativa del destinatario, correttamente era stato seguito il procedimento

prescritto dalla lettera e) dell'art. 60 del d.P.r. 600/73, al quale il comma 3 dell'art. 26 del d.P.r. 602/73, dettato con riguardo alla notificazione della cartella, espressamente rinvia.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, illustrati con memoria, cui l'Agenzia replica con controricorso, mentre l'agente per la riscossione non reagisce con difese scritte.

### **Diritto.**

1.- La complessiva censura proposta con i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, con i quali il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 60, lettera e), del d.P.r. n. 600/73 e dell'art. 26, comma 4, del d.P.r. n. 602 del 1973, sostenendo che, al cospetto della temporanea assenza del destinatario della cartella di pagamento, ossia della sua irreperibilità relativa, sia necessario osservare tutte le prescrizioni dettate dall'art. 140 c.p.c., ivi compresa l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario, nella specie non eseguita, è fondata e va accolta.

2.-La Corte costituzionale (con sentenza 22 dicembre 2012, n. 258) ha difatti risolto la questione attraverso una sentenza additiva di tipo sostitutivo, che supera l'ingiustificata discriminazione, in tema di modalità di notificazione degli atti, tra la disciplina relativa alla notificazione di un atto di accertamento e quella circa la notifica di una cartella di pagamento.

Nella disciplina censurata dalla Corte, la notificazione dell'avviso a soggetto «relativamente» irreperibile comportava che l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale fosse comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, secondo modalità improntate al

criterio dell'effettiva conoscibilità dell'atto. Viceversa, nella notificazione di una cartella di pagamento, l'avvenuto deposito di questa nella casa comunale non era previsto che fosse comunicato al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa, ma -essendo prevista solo l'affissione nell'albo del comune- secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella.

2.1.-Tale disciplina, con riferimento alla cartella di pagamento, ha rimarcato la Consulta, non assicura né l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, né, quale mezzo per raggiungere tale fine, la comunicazione nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria; finalità, queste, fissate dall'art. 6, comma 1, l. 27 luglio 2000 n. 212.

Per ricondurre a ragionevolezza il sistema, la Corte, nel caso di irreperibilità «relativa» del destinatario, ha uniformato le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento, restringendo la sfera di applicazione della combinazione degli artt. 26, comma 3, del d.P.r. n. 602 del 1973 e 60, comma, 1, alinea e lett. e), del d.P.r. n. 600 del 1973 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario «assolutamente» irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario «relativamente» irreperibile, regolato dall'art. 140 c.p.c.

Di qui la conseguenza che, poiché nella fattispecie in esame uno degli adempimenti stabiliti dall'art. 140, ossia l'affissione alla porta dell'abitazione, non era stato eseguito, il procedimento notificatorio non poteva dirsi perfezionato e quindi utile a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso di primo grado.

3.- Irrilevanti, sul punto, sono le osservazioni, riferite in controricorso a pregressa pronuncia della Corte costituzionale, ma estensibile agli effetti della sentenza n. 258/12, secondo cui la dichiarazione d'incostituzionalità, comportando la caducazione dei soli effetti non definitivi, lascerebbe fermi quelli anteriori già prodottisi, tra i quali l'Agenzia annovera la notificazione in esame, correttamente svolta in base alla norma che la regolava all'epoca della sua esecuzione.

L'Agenzia in sostanza evoca il principio *tempus regit actum*, ma lo fa malamente, in quanto il principio regola la successione nel tempo delle leggi processuali, ma non la dichiarazione d'illegittimità costituzionale, la quale, non essendo una forma di abrogazione della legge, sibbene una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva.

3.1.-Abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno difatti nettamente distinti, perché si pongono su piani diversi, discendono da competenze differenti e producono effetti non comparabili, integrando, il primo, un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo *ius superveniens*, inficiano fin dall'origine, o, per le disposizioni anteriori alla costituzione, fin dalla emanazione di questa, la disposizione impugnata (Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42859).

3.1.- L'unico limite all'estensione degli effetti della dichiarazione d'incostituzionalità, secondo quanto emerge dalla combinazione degli artt. 136 della Costituzione e 30 della legge 87 del 1953, è posto dal definitivo esaurimento del rapporto, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento, oppure per essersi determinate preclusioni

processuali, o decadenze e prescrizioni non investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (in termini, fra varie, Cass. 8 maggio 2014, n. 9977; 20 novembre 2012, n. 20381; 20 aprile 2010, n. 9329).

La stessa Consulta ha previsto la possibilità di modulazione degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità soltanto al cospetto di illegittimità costituzionale sopravvenuta (vedi, sul punto, fra varie, Corte cost. 27 aprile 1988, n. 501; 16 febbraio 1989, n. 50; 26 marzo 1991, n. 124). E finanche con la recente pronuncia (Corte cost. 9 febbraio 2015, n. 10), con la quale, a seguito di un bilanciamento tra i principi e valori in gioco ed al fine di evitare che uno tra questi risulti eccessivamente sacrificato e di determinare quindi una situazione di incostituzionalità più grave rispetto a quella cui la pronuncia di incostituzionalità tende a rimediare, si è chiesto al giudice *a quo* (ed in tutti i giudizi pendenti) di fare applicazione, per la definizione del processo, della norma dichiarata incostituzionale, la Consulta ha avuto cura di precisare che l'individuazione dei limiti all'efficacia generalmente riconosciuta delle sentenze d'incostituzionalità in questi casi *<<è ascrivibile all'attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito>>*.

3.- L'accoglimento della censura proposta comporta l'assorbimento degli ulteriori due motivi.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, che esaminerà il merito della questione e regolerà le spese, anche del giudizio di legittimità, applicando il seguente principio di diritto:

*“In caso d'irreperibilità relativa del destinatario, è nulla la notificazione della cartella, che segua le forme del codice di rito, qualora non siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140*



*c.p.c., a nulla rilevando la circostanza che la sentenza della Consulta che è intervenuta sul testo dell'art. 26 del d.P.r. 602 del 1973 sia successiva all'esecuzione della notificazione".*


**per questi motivi**

**La Corte:**

accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, in data 18 maggio 2015.

L'estensore



Il presidente



**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Stefano PALUMBO**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 MAR 2016



**Il Direttore Amministrativo  
Dott. Stefano PALUMBO**